

CONTRATTO TRA

Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) con sede in Roma, Via Marsala n. 8 – Codice Fiscale 00493410583 e Partita IVA 00907501001 – nella persona del Direttore Centrale della Direzione Gestione e Sviluppo del P.R.A., Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, Dr. Salvatore Moretto

E

ANCI Digitale S.p.A. (di seguito denominata ANCI Digitale) con sede legale in Roma, Via dei Prefetti 46 - Codice Fiscale e Partita IVA 15483121008 – nella persona dell'Amministratore Unico, Dr. Franco Minucci

PREMESSO

- A. che ACI ha stipulato con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) un protocollo d'intesa avente ad oggetto la reciproca collaborazione in ordine alla soluzione di problemi relativi alla circolazione di veicoli;
- B. che ACI INFORMATICA S.p.A., Società interamente partecipata da ACI, e l'ANCI sono azionisti della Società ANCI Digitale che opera in regime di *'in house'* con controllo analogo congiunto esercitato dagli azionisti;
- C. che ANCI Digitale S.p.A. progetta, realizza, gestisce sistemi informativi, banche dati e servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali;
- D. che ACI gestisce in via esclusiva il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi del R.D.L. 436/1927;
- E. che la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 ha modificato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", introducendo l'art. 93-bis e il comma 4-ter dell'art. 94, che prevede l'integrazione del Sistema Informativo del PRA con l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero, per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 del citato art. 93-bis;
- F. che ACI Informatica e ACI hanno stipulato una Convenzione comprensiva dei servizi tecnici di supporto al presente contratto per agevolare l'attività di ACI e ANCI Digitale relativa alla promozione, assistenza e contrattualizzazione del servizio di consultazione dell'Archivio ACI PRA ai Comuni e alle Pubbliche Amministrazioni Locali.
- G. che in applicazione della normativa sopra richiamata ACI ha introdotto nel Sistema Informativo del PRA a decorrere dal 19 marzo 2022 il Registro dei veicoli immatricolati all'estero (c.d. REVE);
- H. che ACI consente l'accesso diretto e da remoto all'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e al Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE) alle categorie di soggetti per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente in materia, abbia riconosciuto la sussistenza di un interesse rilevante alla cognizione dei dati ivi contenuti (DM 514/1192, art. 22);
- I. che i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e del Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE) sono nella gestione esclusiva di ACI;
- J. che le modalità di collegamento e le procedure adottate per l'accesso al PRA e al REVE, suscettibili di modifiche, sono stabilite secondo le specifiche previste nel Sistema Informativo dell'ACI;
- K. che ACI ha la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative ed alle innovazioni tecniche del sistema;
- L. che lo sviluppo tecnologico - che ha caratterizzato la progressiva evoluzione dei sistemi informatici centrali e periferici dell'Automobile Club d'Italia - ha consentito

l'adozione di una piattaforma tecnologica e di una architettura tecnico-procedurale in grado di soddisfare al meglio le esigenze degli utenti;

- M. che la società ANCI Digitale, oltre a veicolare i servizi di visure PRA e di consultazione del REVE verso gli Enti territoriali, intende dare impulso al proprio ruolo promozionale nell'offerta di servizi agli Enti territoriali e, in particolare, alle Polizie locali, oltre che alla gestione delle correlate attività di assistenza e di supporto tecnico-consulenziale;
- N. che l'accordo in essere tra l'ACI e ANCI Digitale avrà termine il 31 dicembre 2025 e che, permanendo le condizioni di fatto e di diritto nonché l'interesse reciproco a proseguire il rapporto instaurato, si ravvisa l'opportunità di procedere alla stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto, ACI garantisce ad ANCI Digitale la consultazione della Banca Dati del PRA e del REVE, affinché la stessa possa provvedere all'erogazione dei servizi visure PRA e consultazione del REVE ai Comuni ed alle Pubbliche Amministrazioni locali. Nell'ambito dell'offerta dei servizi, ANCI Digitale provvederà, altresì, alla gestione delle procedure di generazione delle credenziali di accesso all'archivio da parte degli Enti ed utenti abbonati ai servizi. L'erogazione da parte di ANCI Digitale dei servizi sopra menzionati dovrà essere effettuata alle condizioni tariffarie di cui al successivo art. 5. ANCI Digitale provvederà a svolgere le attività di cui alle lettere A, B e C del presente comma:
 - A. promozione, commercializzazione, diffusione ed erogazione del servizio visure PRA (consultazione Banca Dati PRA) ai Comuni e alle Pubbliche Amministrazioni Locali;
 - B. assistenza di tipo tecnico-organizzativo ed amministrativo, diffusione delle informazioni, monitoraggio, nonché gestione della propria fatturazione, riscossione e recupero degli eventuali crediti verso gli Enti Locali in relazione al servizio di visure;
 - C. Contrattualizzazione a nome di ANCI Digitale dei Comuni che già hanno, singolarmente, una Convenzione con ACI per il servizio di consultazione dell'Archivio PRA. Inoltre, ANCI Digitale si impegna, una volta contrattualizzati tali Comuni, ad assicurare l'assistenza di tipo tecnico-organizzativo, la diffusione delle informazioni, il monitoraggio, la fatturazione, la riscossione e il recupero crediti verso gli Enti Locali relativamente ai servizi ACI PRA erogati.
2. ACI, per mezzo della propria società *in-house* ACI Informatica, ed in forza della convenzione stipulata tra le parti, in relazione a quanto previsto nella lettera B del comma 1 del presente articolo, renderà disponibili ad ANCI Digitale, mensilmente e con le modalità che saranno concordate tra le Parti, i dati quantitativi inerenti alle visure effettuate nel mese di riferimento, articolati per singolo Comune e per tipologia di Comune, e ciò, per consentire ad ANCI Digitale la fatturazione nei confronti dei Comuni e ai Comuni il monitoraggio delle visure effettuate.
3. Le Parti potranno definire con atto separato i termini, le modalità e gli aspetti economici relativi ad offerte specifiche agli Enti, che presentino particolari esigenze relativamente all'accesso alla Banca Dati PRA e al REVE.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente contratto decorre dal 01/01/2026 e avrà termine il 31/12/2028. Nel corso dell'anno di scadenza le Parti avvieranno una verifica congiunta per concordare i termini di rinnovo del presente contratto.
2. Le Parti si impegnano a comunicare senza indugio, a mezzo PEC, ogni variazione di fatto o di diritto che comporti l'estinzione automatica del presente contratto, per il venir meno dei presupposti e dei requisiti presenti originariamente.

ART. 4 - MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI

1. L'utilizzo del servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la Banca Dati centrale del PRA e con il REVE (di cui ACI fornirà ad ANCI Digitale le relative credenziali di accesso).
2. Le spese e i costi riguardanti il software e gli apparati hardware necessari per l'accesso e la fruizione del servizio, sono a completo carico di ANCI Digitale.
3. I requisiti tecnici relativi al software e agli apparati hardware utilizzati da ANCI Digitale, dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI. Le specifiche tecniche sono suscettibili di eventuali modifiche, effettuate al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti e la sicurezza del Sistema Informativo; di queste ultime verrà data tempestiva comunicazione alla Controparte. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici, dell'hardware, delle periferiche, del software di sistema e degli applicativi conseguenti alle modifiche apportate alle specifiche ed alle procedure per iniziativa di un Contraente, rimangono integralmente a carico di quest'ultimo.
4. ANCI Digitale, per collegarsi al Sistema Informativo dell'ACI, si impegna ad adeguare i propri standard tecnici.
5. Il collegamento avverrà con connessione diretta punto-punto (modalità CDN) tramite i canali trasmissivi atti a supportare ed implementare tale modalità, alle condizioni stabilite dalle regolamentazioni vigenti in materia.
6. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti di ANCI Digitale.
7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo dell'ACI, nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC), sono integralmente a carico di ANCI Digitale. Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
8. Le modalità di accesso alla Banca Dati centrale del PRA e al REVE verranno stabilite, in accordo tra ACI e ANCI Digitale, tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.
9. Il servizio, erogato secondo gli standard web, è fruibile sia nella modalità interfaccia (html) con output in formato PDF, sia nella modalità web service.
10. Il servizio web realizzato dall'ACI, a seguito di ogni transazione richiesta tramite l'apparecchiatura terminale di ANCI Digitale, fornisce, in base a specifici criteri di ricerca, le informazioni associate a ciascuna targa, così come contenute nella Banca Dati centrale del PRA e nel REVE. Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare specifiche funzioni per l'assistenza tecnica.
11. ACI traccia sui propri archivi informatici ogni richiesta di ANCI Digitale e il corrispondente esito.

12. Poiché ANCI Digitale, in qualità di Polo Informatico per i Comuni, utilizza il servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza, assume la responsabilità delle modalità utilizzate per ogni richiesta di accesso all'archivio dati PRA e REVE.
13. Per garantire la massima tracciabilità del servizio, ANCI Digitale deve assegnare un codice identificativo a ciascun utente, che permette di individuare la persona fisica che richiede e fruisce la visura.
14. L'utilizzo del servizio nella modalità web service è sottoposto al rispetto dei vincoli di accesso, di privacy e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e descritti nel manuale tecnico di riferimento.

ART. 5 – COSTI DEL SERVIZIO

1. Per la fruizione del servizio, ANCI Digitale si obbliga al pagamento a favore di ACI delle tariffe annuali di seguito riportate, che saranno applicate da ANCI Digitale nei confronti degli Enti Territoriali utilizzatori finali delle visure PRA e del servizio di consultazione del REVE (Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, Enti sovra comunali, Consorzi formati da due o più Enti) all'avvio del servizio e quindi una sola volta per l'intero anno, senza alcun ricarico:
 - a) euro 333,70 oltre IVA, a titolo di tariffa annuale di abbonamento per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale, che abbia un numero di abitanti inferiore o uguale a 3.500 - da ora in poi denominati Enti di Fascia 1;
 - b) euro 546,28 oltre IVA, a titolo di tariffa annuale di abbonamento per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale, che abbia un numero di abitanti da 3.501 a 7.000 - da ora in poi denominati Enti di Fascia 2;
 - c) euro 737,78 oltre IVA a titolo di tariffa annuale di abbonamento per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale, che abbia un numero di abitanti da 7.001 a 10.000 - da ora in poi denominati Enti di Fascia 3;
 - d) euro 1.160,13 oltre IVA, a titolo di tariffa annuale di abbonamento per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti da 10.001 a 20.000 – da ora in poi denominati Enti di Fascia 4;
 - e) euro 1.972,51 oltre IVA, a titolo di tariffa annuale di abbonamento per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti da 20.001 a 40.000 - da ora in poi denominati Enti di Fascia 5;
 - f) euro 3.768,64 oltre IVA, a titolo di tariffa annuale di abbonamento per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti superiore a 40.000 - da ora in poi denominati Enti di Fascia 6.
 - g) Agli Enti diversi dai Comuni (Regioni, Province, Città Metropolitane ed altri Enti) è applicata la tariffa annuale di cui alla lettera f) del presente comma, indipendentemente dal numero di abitanti.
 - h) Alle Unioni dei Comuni ed altre aggregazioni comunali è applicata la tariffa annuale di cui alle precedenti lettere da a) ad f) in base alla somma del numero degli abitanti dei Comuni appartenenti (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento).
2. Il numero degli abitanti di cui al precedente comma 1 si riferisce alla rilevazione ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente a quello nel quale viene applicata la tariffa annuale di abbonamento.
3. Le tariffe annuali di cui al precedente comma 1 sono applicate ad ogni singolo Ente in funzione del trimestre dell'anno in cui è avvenuta l'attivazione del servizio, secondo la tabella 1 di seguito riportata.

4. Eventuali modifiche delle tariffe annuali per l'anno successivo dovranno essere comunicate da ACI ad ANCI Digitale entro il 31 maggio di ogni anno.

TABELLA 1 – TARIFFE ANNUALI

	numero abitanti comune	tariffa dal 1° trimestre	tariffa dal 2° trimestre	tariffa dal 3° trimestre	tariffa dal 4° trimestre
FASCIA 1	fino a 3.500	333,70	288,08	242,46	196,84
FASCIA 2	da 3.501 a 7.000	546,28	455,03	363,78	272,53
FASCIA 3	da 7.001 a 10.000	737,78	610,03	482,28	354,53
FASCIA 4	da 10.001 a 20.000	1.160,13	941,13	722,13	503,13
FASCIA 5	da 20.001 a 40.000	1.972,51	1.571,01	1.169,51	768,01
FASCIA 6	oltre 40.000	3.768,64	2.947,38	2.126,12	1.304,86

5. Nella tabella 2 sotto riportata, è individuato il numero di visure PRA/consultazioni REVE forfettario, ricompreso nelle tariffe annuali di abbonamento di cui alla Tabella 1, in relazione al trimestre di riferimento dell'anno nel quale avviene l'attivazione del servizio e per singolo Ente.

TABELLA 2 – PLAFOND DI VISURE INCLUSO NELLA TARIFFA ANNUALE

	numero abitanti comune	numero visure prepagate dal 1° trimestre	numero visure prepagate dal 2° trimestre	numero visure prepagate dal 3° trimestre	numero visure prepagate dal 4° trimestre
FASCIA 1	fino a 3.500	500	375	250	125
FASCIA 2	da 3.501 a 7.000	1.000	750	500	250
FASCIA 3	da 7.001 a 10.000	1.400	1.050	700	350
FASCIA 4	da 10.001 a 20.000	2.400	1.800	1.200	600
FASCIA 5	da 20.001 a 40.000	4.400	3.300	2.200	1.100
FASCIA 6	oltre 40.000	9.000	6.750	4.500	2.250

6. Per i servizi erogati da ACI ad ANCI Digitale, a partire dal mese di marzo, per ciascun anno di validità del presente contratto, ACI emette fattura mensile nei confronti di ANCI Digitale, da pagare entro il mese successivo a quello di emissione, per un importo pari a un dodicesimo del controvalore totale dei canoni e delle visure extra canone, al netto delle note di credito, di competenza dell'anno precedente. L'ultima fattura dell'anno, emessa a gennaio dell'anno successivo e relativa ai mesi di novembre e dicembre (pari a due dodicesimi), includerà il conguaglio calcolato come differenza, positiva o negativa, tra il totale dei dodicesimi già fatturati (basati sui consumi dell'anno precedente) ed il valore dei servizi effettivamente utilizzati in ciascuna annualità di competenza del contratto.
7. Per le consultazioni dell'Archivio PRA e del REVE, anche se aventi esito negativo, che risultino eccedenti rispetto al numero massimo di visure incluse nella tariffa annuale, prevista per ciascun Ente in base alla fascia di appartenenza ed al trimestre di attivazione del servizio, sono dovuti da ANCI Digitale ad ACI euro 0,365, oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi informatici connessi aggiuntivi.
8. Il piano di fatturazione mensile del triennio 2026-2028 sarà quello di cui alla seguente Tabella 3:

TABELLA 3 – PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE ACI verso ANCI Digitale

Oggetto della fattura (esempio per il contratto del 2026)	Importo della fattura	Data emissione	Data scadenza
Gen-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Mar-26	30-apr-26
Feb-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Apr-26	31-mag-26
Mar-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Mag-26	30-giu-26
Apr-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Giu-26	31-lug-26
Mag-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Lug-26	31-ago-26
Giu-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Ago-26	30-set-26
Lug-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Set-26	31-ott-26
Ago-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Ott-26	30-nov-26
Set-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Nov-26	31-dic-26
Ott-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Dic-26	31-gen-27
Nov-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Gen-27	28-feb-27
Dic-26	1/12 fatturato netto 2025+IVA	Gen-27	28-feb-27
Conguaglio 2025/2026	differenza algebrica tra consumi effettivi 2026 e acconti fatturati per i dodicesimi 2025 + IVA	Gen-27	28-feb-27

9. La corresponsione ad ACI, da parte di ANCI Digitale, della tariffa annua, calcolata in base al trimestre di attivazione di ciascun Ente convenzionato ed alla relativa fascia di appartenenza, come indicato alle Tabelle di cui all'art.5, va effettuata per intero anche nel caso di risoluzione anticipata o cessazione degli effetti del contratto, avvenute per qualsiasi causa; di conseguenza, nessun rimborso sarà dovuto da ACI ad ANCI Digitale nei casi suindicati.
10. La corresponsione della tariffa annua da parte di ANCI Digitale è dovuta per intero, anche in caso di assenza di collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC), nonché in caso di qualsiasi altra problematica tecnica non imputabile ad ACI, che abbia determinato l'interruzione dei servizi.
11. Le fatture emesse da ACI devono essere saldate, in applicazione della normativa che regola i pagamenti da parte delle PP.AA., entro 30 giorni dalla data di emissione (fatte salve situazioni particolari da notificare tempestivamente ad ACI all'indirizzo PEC: direzionepraeafiscalitaautomobilistica@pec.aci.it) mediante il sistema PagoPA, come previsto dalla normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni.
12. Qualora ANCI Digitale non effettui il pagamento delle fatture entro il termine di scadenza cui al precedente comma 4, ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
13. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti di ANCI Digitale, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate.
14. Il pagamento delle fatture ACI non potrà essere in alcun modo ritardato, sospeso o frazionato, in ragione del mancato incasso da parte di ANCI Digitale delle tariffe

nei confronti degli Enti abbonati. Pertanto, ANCI Digitale se ne accolla completamente il rischio e provvederà autonomamente al recupero del credito in caso di eventuali insolvenze da parte degli Enti convenzionati.

ART. 6 – CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

1. Per le attività oggetto del presente contratto ACI riconosce ad ANCI Digitale i seguenti corrispettivi, ciascuno pari al 33% delle tariffe di cui ai corrispondenti paragrafi elencati nel precedente Art.5:
 - a) € 110,12 (euro centodieci/12) oltre IVA per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti inferiore o uguale a 3.500 (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento), denominati Enti di Fascia 1.
 - b) € 180,27 (euro centoottanta/27) oltre IVA per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti compreso tra 3.501 e 7.000 (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento), Enti di Fascia 2;
 - c) € 243,47 (euro duecentoquarantatre/47) oltre IVA per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti compreso tra 7.001 e 10.000 (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento), denominati Enti di Fascia 3;
 - d) € 382,84 (euro trecentoottantadue/84) oltre IVA per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti compreso tra 10.001 e 20.000 (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento), denominati Enti di Fascia 4;
 - e) € 650,93 (euro seicentocinquanta/93) oltre IVA per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti compreso tra 20.001 e 40.000 (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento), denominati Enti di Fascia 5;
 - f) € 1.243,65 (euro milleduecentoquarantatre/65) oltre IVA per ogni Comune convenzionato con ANCI Digitale che abbia un numero di abitanti superiore a 40.000 (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento), denominati Enti di Fascia 6.
 - g) Agli Enti diversi dai Comuni (Regioni, Provincie, Città Metropolitane ed altri Enti) è applicata la tariffa annuale di cui alla lettera f) del presente comma, indipendentemente dal numero di abitanti;
 - h) Alle Unioni dei Comuni ed altre aggregazioni comunali è applicata la tariffa annuale di cui alle precedenti lettere da a) ad f) in base alla somma del numero degli abitanti dei Comuni appartenenti (dato Istat al 1/1 dell'anno precedente l'anno di abbonamento).
2. I corrispettivi suindicati, riferiti agli abbonamenti annuali dei Comuni convenzionati con Anci Digitale (art.5), sono rideterminati, in caso di prima attivazione del servizio, in misura frazionata in funzione del trimestre dell'anno in cui è avvenuta l'attivazione, a partire dalla tariffazione definita nella tabella 1 dell'art. 5 del contratto tra ACI e ANCI Digitale.
3. I già menzionati corrispettivi a carico di ACI, al netto dell'IVA, sono da intendersi remunerativi di ogni onere e spesa necessari per l'esatto adempimento delle attività oggetto del presente contratto secondo le modalità e le prescrizioni in esso previste; resta fermo e inteso che tutti gli obblighi e gli oneri derivanti ad ANCI Digitale dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal contratto stesso.

4. Entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni periodo trimestrale, ACI Informatica comunicherà ad ANCI Digitale, salve ragioni di forza maggiore determinate da problematiche particolari, le informazioni necessarie alla fatturazione dei corrispettivi art.6- a, b, c, d, e, f, g, h, riscontrando l'esattezza dei dati. Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di ACI in formato elettronico a mezzo della piattaforma MEF costituita dal Sistema di Interscambio (cd SDI), utilizzando i seguenti parametri di fatturazione: **Automobile Club d'Italia - Direzione Gestione Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali, Codice Fiscale: 00493410583, P.IVA: 00907501001, Sede Legale: Via Marsala, 8 - CAP 00185 - ROMA (RM), Codice IPA: AEKJ8R3, Codice destinatario SDI (CUU): I2G0Q0**. La fattura relativa al periodo trimestrale per i corrispettivi suindicati emessa da ANCI Digitale verrà regolata da ACI non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.
5. ACI, nell'ambito degli accordi e nell'applicazione delle tariffe di cui al precedente Art. 6, riconosce ad ANCI Digitale un importo complessivo massimo pari a € 720.000,00 per ogni anno di validità del presente contratto, rivedibili in caso di necessità e regolati con apposito atto integrativo, concordato tra le Parti.
6. In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI in qualità di Pubblica Amministrazione, per ogni pagamento di importo superiore ai limiti di legge, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione (già Equitalia S.p.A.), ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi l'esistenza di un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all'Agente della riscossione, ACI darà seguito a tali prescrizioni, e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata da ANCI Digitale, nei confronti di ACI.
7. ACI rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017; pertanto, le fatture emesse nei confronti di ACI dovranno riportare la dicitura "fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".
8. Le Parti convengono che in corso di validità del contratto i corrispettivi unitari di cui al precedente comma 1) potranno essere modificati, per le sopraggiunte mutate condizioni di gestione del servizio stesso.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010, così come modificato e integrato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto devono essere registrati da ANCI Digitale su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (c.d. obbligo di tracciabilità), con le indicazioni richieste dalla legge.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del contratto stesso.

3. ANCI Digitale provvederà altresì a comunicare ad ACI – nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 e dalla relativa legge di conversione 217/2010 - gli estremi identificativi (Codice IBAN) del conto corrente dedicato intestato ad ANCI Digitale, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto, che ANCI Digitale dovrà utilizzare in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.. ANCI Digitale dichiara inoltre che il già menzionato conto corrente è conforme a quanto previsto dalla L. 136/2010 ‘Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al Governo in materia di normativa antimafia’ e s.m.i.. ANCI Digitale, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ACI le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, ANCI Digitale non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, il contratto rinvia alla disciplina dettata dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

1. ANCI Digitale garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale e verso gli addetti e incaricati utilizzati nell’esecuzione del presente contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendosi – in via esclusiva e integrale – ogni onere o responsabilità in relazione agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi verso il proprio personale e i collaboratori, addetti, ausiliari e incaricati di cui dovesse avvalersi ai fini del contratto stesso, e mantenendo libera e del tutto indenne ACI Informatica/ACI da ogni e qualsiasi rapporto, onere e responsabilità giuridici ed economici con tali operatori.
2. ANCI Digitale si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nelle attività oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività oggetto del contratto stesso, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
3. ANCI Digitale si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai precedenti commi, vincolano ANCI Digitale anche nel caso in cui ANCI Digitale non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. ANCI Digitale si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, quale condizione indispensabile per poter ricevere i pagamenti delle fatture emesse a carico di ACI.

ART. 9 – IMPEGNI

1. ANCI Digitale si impegna ad assicurare l’assistenza di tipo tecnico-organizzativo, la diffusione delle informazioni, il monitoraggio, la fatturazione, la riscossione e il

- recupero dei propri crediti verso gli Enti Territoriali relativamente al servizio di visure ACI PRA, gestito nell'accordo ACI – ANCI Digitale.
2. ANCI Digitale si impegna a mettere a disposizione su richiesta di ACI le delibere sottoscritte dagli Enti Territoriali per l'accesso alla banca dati PRA e al REVE, nonché a fornire mensilmente ad ACI il report aggiornato degli Enti che dall'inizio di ogni anno hanno aderito al servizio, con indicazione della data dalla quale è stato attivato il servizio, così come ogni altra notizia inerente il presente contratto.
 3. ANCI Digitale si impegna ad adeguare le proprie procedure alle caratteristiche delle piattaforme informatiche introdotte da ACI.
 4. ANCI Digitale si impegna ad assicurare la migliore gestione dell'assistenza tecnica e amministrativa nei confronti degli utenti del servizio ACI PRA.
 5. Per gli Enti Territoriali che abbiano fatture emesse da ACI scadute e non pagate, riferite ad un diverso, precedente ed analogo contratto stipulato con ACI, ANCI Digitale si impegna a porre l'avvenuto pagamento di tutti i debiti pregressi verso ACI, come condizione per l'attivazione di ciascuna nuova Convenzione, riferita ai servizi ed al periodo di validità del presente Accordo. A tale fine, ACI si impegna a fornire periodicamente ad ANCI Digitale la situazione aggiornata dei debiti di ciascun Ente convenzionato direttamente con l'Ente. Analogamente, ACI si impegna a non attivare direttamente nuovi contratti con Enti che abbiano morosità con ANCI Digitale legate al servizio oggetto della presente convenzione, previa comunicazione dei Comuni morosi da parte di ANCI Digitale.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

ANCI Digitale, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, e relative circolari esplicative in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del contratto stesso.

ART. 11 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Ciascuna delle Parti si farà carico, in via integrale ed esclusiva, delle spese e degli oneri direttamente sostenuti in esecuzione del presente contratto.
2. Ciascuna delle Parti risponderà in via diretta ed esclusiva dell'espletamento delle attività di propria spettanza.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE

1. Tenuto conto della natura e della finalità della cooperazione tra le Parti, il presente contratto è incedibile.
2. È fatto divieto espresso ad ANCI Digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 del Codice Civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI.

ART. 13 – RISERVATEZZA

ACI e ANCI Digitale sono tenuti ad osservare la massima riservatezza in ordine alle notizie, fonti e dati dei quali venissero a conoscenza in conseguenza delle attività svolte nell'ambito del presente contratto.

ART. 14 - TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Le Parti riconoscono entrambe e si danno reciprocamente atto di quanto previsto nel presente comma:

- a) Nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono riportate le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi che, in quanto "beni mobili registrati", sono assoggettati a particolari forme di pubblicità, sulla base della normativa vigente;
- b) Nel Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE) sono registrati i veicoli con targa estera che ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 93-bis del Codice della strada;
- c) ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi del R.D.L. 436/1927 e consente l'accesso all'Archivio del Pubblico Registro Automobilistico (Banca Dati PRA) a tutte quelle categorie di soggetti per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconosce la sussistenza di un interesse rilevante alla cognizione dei dati ivi contenuti (D. M. 514/1992, art. 22);
- d) Nel Sistema Informativo del PRA è formato ed aggiornato il Registro dei veicoli immatricolati all'estero (REVE) secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187;
- e) ACI è titolare del trattamento dei dati personali per i soli trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico ed al REVE.
- f) ANCI Digitale, invece, è titolare autonomo del trattamento dei dati per tutti i trattamenti di dati personali e identificativi estrapolati dalla Banca Dati PRA e dal REVE per le finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
- g) Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come meglio specificato ai precedenti commi, si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi in materia.
- h) In particolare, le Parti si obbligano a non divulgare i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
- i) Il trattamento dei dati personali, eseguito per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza, ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia dei suddetti dati in ogni fase del trattamento, nonché di tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato a contenere il rischio di perdita o diffusione dei suddetti dati, come richiesto dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 15 – PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo all'altra Parte, relativamente a copyright, brevetti, modelli, design, know-how, software, prodotti, servizi, loghi, marchi, nomi, segni distintivi e altro. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti nei confronti dei diritti industriali e intellettuali dell'altra Parte in forza o in esecuzione del presente contratto.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza e specificato all'art.14, dà atto della natura strettamente confidenziale e riservata di tutte le notizie, i dati, le informazioni e le procedure derivanti dall'esecuzione del presente contratto e si impegna a gestirli con assoluta riservatezza, adottando ogni misura necessaria a mantenere la massima riservatezza, evitandone qualsiasi utilizzo per scopi estranei all'esecuzione ed impegnandosi - con la cessazione del presente accordo - a restituire all'altra Parte i supporti contenenti le informazioni riservate o a distruggerli secondo le indicazioni ricevute da quest'ultima.
2. Le informazioni riservate sono e restano di esclusiva proprietà della Parte concedente. Le Parti riconoscono e si danno atto che il contenuto delle informazioni riservate, di valore tecnico e strategico, potrebbe essere oggetto - in tutto o in parte - di attività brevettuale: lo scambio di informazioni riservate per l'esecuzione del presente contratto lascia, quindi, impregiudicata la facoltà della Parte concedente di utilizzare – in tutto o in parte - le informazioni riservate di sua proprietà per il deposito di domande di brevetto, di modelli di utilità, di registrazione di disegni o di altri diritti di proprietà intellettuale.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo vigono per l'intera durata di validità del presente contratto e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione.
4. Quanto previsto dal presente articolo deve intendersi anche a tutela dei diritti di riservatezza in capo ad ACI e ai soggetti in vario modo coinvolti nelle attività che eseguono e realizzano il contratto.

ART. 17 – RISOLUZIONE

1. Qualora una delle Parti non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente contratto, l'altra Parte potrà richiederne l'adempimento entro un termine di 60 giorni dalla data della comunicazione, da effettuarsi unicamente a mezzo PEC per ACI all'indirizzo direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it e per ANCI Digitale all'indirizzo ancidigitale@pec.ancidigitale.it.
1. Il mancato adempimento entro questo termine dà facoltà alla Parte adempiente di risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 18 – MODIFICHE E COMUNICAZIONI

1. Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle Parti a pena di nullità.
2. Ogni comunicazione inerente il contratto deve essere effettuata:
 - se ad ACI Informatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata: aci_informatica@pec.informatica.aci.it

- se ad ANCI Digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata: ancidigitale@pec.ancidigitale.it
3. Le comunicazioni effettuate nei confronti di ANCI Digitale da ACI Informatica fanno fede della complessiva volontà di ACI, anche ai fini di esecuzione del presente contratto.
 4. Le comunicazioni effettuate nei confronti di ACI Informatica da ANCI Digitale fanno fede della complessiva volontà di ANCI, anche ai fini di esecuzione del presente contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al presente contratto dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano nell'individuare in quello di Roma il Foro competente per la risoluzione di qualsivoglia controversia dovesse insorgere dall'esecuzione del presente contratto.

ART. 21 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la sottoscrizione dell'accordo di cui agli articoli precedenti avviene con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per ACI:

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA
DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL
PRA, FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E
SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI

DR. SALVATORE MORETTO

Per ANCI Digitale s.p.a.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DR. FRANCO MINUCCI